



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2008 (21.04)  
(OR. en)**

**8198/08**

**LIMITE**

**ANTIDUMPING 48  
COMER 69  
CHINE 31**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "Questioni commerciali"  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

n. prop. Com: 8197/08 ANTIDUMPING 47 COMER 68 CHINE 30

---

Oggetto: **Antidumping**  
Proposta di regolamento del Consiglio che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

---

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento in oggetto al Consiglio, che è invitato a prendere una decisione in merito il più presto possibile.
2. Le delegazioni sono state consultate sulla suddetta proposta (cfr. CM 1311/08). La grande maggioranza delle delegazioni ha approvato la proposta, mentre le delegazioni ceca, irlandese e svedese si sono astenute.
3. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 28-29 aprile 2008, il regolamento messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti e riportato nel documento 8199/08 ANTIDUMPING 49 COMER 70 CHINE 32.